

Istituto d'Istruzione Superiore "CRISTOFARO MENNELLA"

Indirizzi di studio: Trasporti e Logistica certificato ISO 9001:2015
Economico Turistico, Manutenzione e Assistenza Tecnica (anche serale), Sanità e Assistenza Sociale (anche serale)

Via Michele Mazzella, 113 – 80077 Ischia (Napoli)

Uffici amministrativi:

Via Provinciale Fango, 1 – 80076 Lacco Ameno (Napoli)

Telefono 081.19312019 – www.ismennellaischia.edu.it

NAIS01200B@istruzione.it - NAIS01200B@pec.istruzione.it

Codice fiscale 91005980635 – Codice Meccanografico NAIS01200B



CERTIFICATO N. 50 100 14484 Rev. 005

I.I.S.S. "CRISTOFARO MENNELLA"
ISCHIA (NA)
Prot. 0010402 del 06/10/2026
IV (Uscita)

Al personale docente
Alle famiglie
Al personale ATA
Alla DSGA
Al sito WEB
All'albo online dell'Istituto

OGGETTO: DECRETO COSTITUZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO OPERATIVI PER L'INCLUSIONE (GLO) PER L'A.S. 2026/2027.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap" (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);
- Visto il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap";
- Visto il D.L. 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);
- Vista la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- Vista la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvata con risoluzione dell'Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);
- Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità);
- Vista la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);
- Vista la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);
- Vista la legge n. 170, 8 ottobre 2010 - Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
- Vista la Direttiva del 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica";
- Vista la Circolare ministeriale del 6 marzo 2013 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica – Indicazioni operative",
- Vista la Legge 13 luglio 2017, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

- Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
- Visto il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 “*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità*”, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Visto il D.Lgs n.96 del 7 agosto 2019 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;*
- Visto il decreto interministeriale 182 del 29 dicembre 2020 “*Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66*”;
- Visto l'allegato B del succitato Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, avente ad oggetto “*Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche*”;
- Visto che l'art. 16, comma 2 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che “*Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata la classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO*”;
- Visto che l'art. 3, comma 6 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che “*Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale*”;
- Visto il decreto ministeriale n. 153 del 1 agosto 2023 con le disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante «*Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66*»;
- Viste le Linee Guida allegate al decreto ministeriale n. 153 del 1 agosto 2023, concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche;
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa triennio 2025-2028 della scuola IISS CRISTOFARO MENNELLA elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del **19/12/2025** con delibera n. 32 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 11529 del 04/11/2025 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22/12/2025 con delibera n. 41;
- Tenuto conto delle disponibilità dei docenti di sostegno in organico di diritto e di fatto per l'a.s. 2026/2027;

DECRETA

per l'anno scolastico 2026/2027 la costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO).

Art. 1 Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO)

Presso l'Istituto Comprensivo "Cristofaro Mennella" Ischia è costituito per ciascuna delle classi nelle quali deve essere redatto il PEI in relazione alla presenza di uno o più alunni con disabilità, il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO) per la progettazione dell'inclusione scolastica con accertata condizione di disabilità.

Art. 2 Composizione del GLO

Il Gruppo di lavoro è costituito secondo quanto indicato dal Decreto Interministeriale 182/2020, art. 3,

1. Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti.
2. Partecipano al GLO i genitori dell'alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l'unità di valutazione multidisciplinare.
3. L'UMV dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa. Nel caso in cui l'ASL non coincida con quella di residenza dell'alunno, la nuova unità multidisciplinare prende in carico l'alunno dal momento della visita medica nei suoi confronti, acquisendo la copia del fascicolo sanitario dello stesso dall'ASL di residenza.
4. È assicurata la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.
5. Si intende per figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la classe o con l'alunno, l'assistente all'autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale; quale figura professionale interna, ove esistente, lo psicopedagogo ovvero docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI.
6. Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.
7. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base.

Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le sue componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (D.l. 182/2020 art. 4, c. 4).

La composizione del GLO è riportata nella relativa tabella, nella parte introduttiva del modello di PEI, indicando, oltre al nome e cognome, a quale titolo partecipa ai lavori (insegnante della classe, genitore, assistente per l'autonomia e la comunicazione, specialista dell'UVM dell'ASL, terapeuta privato, ecc.). La composizione del GLO può essere integrata o modificata anche durante l'anno scolastico, con analoghe procedure, riportando le variazioni nell'apposito riquadro.

Art. 3 Funzioni del GLO

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora e approva il PEI, secondo le disposizioni dell'art. 2 del D. M. n. 182/2020. Il PEI tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS. Ha durata annuale, è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia e definisce indicazioni relative al raccordo con il Progetto Individuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328). Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente nonché le ore di sostegno;
- b) verifica il processo d'Inclusione;
- c) propone la quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del Profilo di Funzionamento.

Art. 4 - Convocazione e Presidenza del GLO

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione. Si riunirà come disciplinato dal D.l. 182/2020 art. 4:

- a) “entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio per le alunne e gli alunni di nuova iscrizione o certificazione;
- b) “entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l'assistenza per l'anno successivo”;
- c) “entro il 31 di ottobre per l'approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo”;
- d) “almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni (al PEI) ed effettuare le relative verifiche intermedie”;
- e) ogni volta che se ne riscontri la necessità e/o l'opportunità.
- f) Le riunioni del GLO si potranno tenere:
 - i. “salvo motivata necessità in ore non coincidenti con l'orario di lezione” (D.l. 153/2023, art. 3, c. 1);
 - ii. “anche a distanza, in modalità telematica sincrona” (D.l. 182/2020, art. 4, c.6).

Art. 5 - Verbalizzazione degli incontri del GLO

Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante individuato tra i componenti del GLO.

Art. 6 Accesso alla documentazione

- a) I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.
- b) I componenti del GLO della scuola (Dirigente scolastico o delegato e team dei docenti contitolari o consiglio di classe, curricolari e di sostegno), nell'ambito delle procedure finalizzate all'individuazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l'assistenza, possono accedere alla partizione del sistema SIDI – Anagrafe degli alunni con disabilità, per consultare la documentazione necessaria.
- c) Le procedure di accesso e di compilazione del PEI, nonché di accesso per la consultazione della documentazione riguardante l'alunno con disabilità, devono essere attuate nel rigoroso rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n. 2016/679).

“Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento” (D.l. 182/2020, art. 3, c.10).

Art. 7 Pubblicazione Atti

Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito internet e l'albo online di questo Istituto.

ALLEGATI

- ⇒ **Linee guida per il trattamento dei dati personali nell'ambito del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO)**
- ⇒ **Informativa sul trattamento dei dati personali dei membri del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione nell'ambito della gestione del Piano Educativo Individualizzato (Art. 14 del Regolamento UE 679/2016)**

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Maria Ferrillo

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa vigente